

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1960

(38<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (439) (D'iniziativa dei senatori Papalia ed altri); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (442) (D'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni); e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (560) (D'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti) (Seguito della discussione e approvazione di un testo unificato) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 342, 344, 345, 347, 349, 351, 352
BOLETTIERI . . . . .	347, 348

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ».

CARELLI . . . . .	Pag. 345, 347
DARDANELLI, relatore . . . . .	344, 346, 347, 348
GALLI . . . . .	347
MONNI . . . . .	343, 344
PAJETTA . . . . .	344, 348
PAPALIA . . . . .	343, 345, 346, 348, 349, 350
PELIZZO . . . . .	344, 347
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	343, 346, 347, 348
SPEZZANO . . . . .	342, 344, 345, 347, 349, 352

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militeri, Pajetta, Picardi, Ristori, Spezzano e Zaccari.

A norma dell'articolo 25 ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Monni, Papalia e Pelizzo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (439), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (442), d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (560), d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 », d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella seduta del 6 luglio, si era giunti all'approvazione dell'articolo 8 nel testo elaborato dalla Sottocommissione presieduta dal senatore Carrelli.

Oggi riprenderemo pertanto la discussione dall'articolo 8-bis, di cui do lettura:

Art. 8-bis.

Le attribuzioni e le competenze in materia di riserve di caccia e bandite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui agli articoli 44, 46, 49, 51, 60, 61 e 66 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali, che le esercitano nei modi stabiliti dai suddetti articoli e limitatamente alla giurisdizione territoriale di competenza.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più Provincie, i presidenti delle Giunte provinciali interessate emanano il provvedimento relativo, in ordine ai citati articoli, per la parte di riserva o bandita compresa nel territorio di loro competenza.

Le competenze inerenti all'inclusione coattiva di terreni entro confini di riserva di caccia o bandita di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 44 del precitato testo unico rimangono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Sottosegretario di Stato ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Contro i provvedimenti delle Amministrazioni provinciali gli interessati possono proporre ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi ».

SPEZZANO. Il rappresentante del Governo ha presentato l'emendamento all'articolo 8-bis, preoccupato delle conseguenze che la norma stessa potrebbe avere.

Vorrei, d'altra parte, quale firmatario del disegno di legge Papalia ed altri, precisare che in tale disegno di legge la norma contenuta nel presente articolo 8-bis non era stata inserita per dar modo alla Commissione di discutere su un testo conforme al provvedimento già approvato nella passata legislatura. Si accennava però, nella relazione unita al disegno di legge, che il decentramento era necessario e che una disposizione al riguardo era contenuta nel disegno di legge analogo

presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Mazzoni. La Sottocommissione ritenne invece fosse il caso di riprodurre la norma suddetta nel nuovo articolo 8-bis.

Ora, una volta approvato l'emendamento del Governo, potrebbero verificarsi alcuni gravi inconvenienti. Se, ad esempio, gli uffici ministeriali dovessero interpretare la norma dell'articolo in discussione come una limitazione al loro potere, andrebbe a finire che ogni decisione in materia sarebbe sempre presa, grazie al comma aggiuntivo, dal Ministero e non dagli organi periferici. E ciò, si badi, non per partito preso ma unicamente per una naturale ed umana reazione.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Sottosegretario di non insistere nel suo emendamento.

In caso contrario dovrei votare contro l'accoglimento dell'emendamento, mentre sarebbe quanto mai auspicabile che il provvedimento passasse all'unanimità.

P A P A L I A . Sarei naturalmente portato a dichiararmi d'accordo con il collega Spezzano, se non fosse per un timore: quello cioè che, non consentendo al Ministero di intervenire in qualche caso (questa, tra parentesi, dovrebbe essere l'interpretazione da dare al comma aggiuntivo) per risolvere qualche controversia, il provvedimento possa rischiare di perdere la sua efficacia.

Aderisco pertanto all'emendamento del Governo, ma con la chiara precisazione che questo non deve significare l'annullamento della norma contenuta nell'articolo in discussione e che, ripeto, l'intervento del Ministero dovrà avere carattere di eccezionalità.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei che il senatore Spezzano si rassicurasse sugli scopi che mi sono prefisso proponendo l'emendamento. Non ho alcun timore del decentramento di alcune funzioni alle Amministrazioni provinciali; voglio anzi augurarmi che queste sappiano fare saggio uso di tutte le nuove attribuzioni devolute loro dal provvedimento. Mi si consenta però — al fine di evitare, nel nostro Paese, non dico il caos, ma certo una troppo stridente difformità di criteri tra le

varie Amministrazioni provinciali — di lasciare qualche compito al Ministero, affinché questo possa intervenire laddove sorgano dei contrasti nell'applicazione della legge.

Ciò veramente allo scopo di salvaguardare l'incremento faunistico e gli interessi di tutti i cacciatori. Non esistono, tengo a ripeterlo, fini reconditi da parte mia; ed io sono l'unico ideatore dell'emendamento presentato, nel formulare il quale non ho seguito suggerimenti, nè subito pressioni provenienti dalla burocrazia.

M O N N I . La preoccupazione espressa dal collega Spezzano è in parte anche la mia, essendo io autonomista convinto ed appartenendo ad una regione autonoma.

Anzitutto debbo osservare che la materia non può, nelle regioni a statuto speciale, essere regolata dal Ministero, ma va affidata agli Assessorati all'agricoltura delle singole regioni. E di ciò bisogna tener conto nel testo del provvedimento, poichè se tutte le disposizioni da noi approvate sono valide, per quanto riguarda la parte generale, anche per le regioni a statuto speciale, nello stesso tempo le competenze riconosciute dagli statuti speciali agli Assessorati suddetti non possono evidentemente essere generalizzate.

Quanto poi al merito dell'emendamento osservo che, se si ammettesse il ricorso al Ministero contro le decisioni delle Amministrazioni provinciali, si avrebbe da parte del Ministero stesso un giudizio definitivo, senza possibilità di ulteriore appello, su qualsiasi questione riguardante le riserve di caccia. Suggestirei pertanto di correggere tale emendamento nel senso che il ricorso al Ministero contro le decisioni delle Amministrazioni provinciali è ammesso solo nei casi di violazione di legge; non, quindi, sul merito della contestazione, che può evidentemente essere conosciuto assai meglio dall'Amministrazione che non dal Ministero. Il Ministero dovrebbe intervenire solo in materia di diritto.

In caso contrario l'intervento degli uffici centrali sarebbe arbitrario e inammissibile.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per effettuare quanto suggerisce il senatore Monni bisognerebbe

modificare tutta la procedura del contenzioso.

**MONNI.** La costituzione di una riserva di caccia, da parte di una Amministrazione provinciale, potrebbe provocare ogni volta ricorsi al Ministero da parte dei privati i cui interessi contrastassero con tale decisione. Conseguentemente, secondo il comma proposto dal Governo, bisognerebbe ogni volta bloccare la pratica per attendere il giudizio del Ministero, il quale potrebbe appunto intervenire in tutti i casi. Questo è l'errore: l'intervento suddetto deve aver luogo, ma non in tutti i casi; deve aver luogo unicamente, come dicevo, nei casi di violazione di legge. Altrimenti le pretese facoltà concesse agli Enti periferici risulterebbero posticce!

**SPEZZANO.** Sono d'accordo col collega Monni. Chiarisco che quanto io ho detto in sostanza conteneva la proposta che in modo aperto e preciso ha avanzato il collega Monni. E ciò in quanto nei casi di violazione di legge — e cioè nelle questioni di diritto — mi pare che non vi sia dubbio sul diritto del Ministero ad intervenire. Ritengo pertanto superfluo un emendamento all'emendamento.

**PAJETTA.** Non sono d'accordo con il collega Monni, mentre dovrei, in realtà, essere favorevolissimo alla sua tesi e difendere con tutte le mie forze le prerogative delle Amministrazioni provinciali, avendone per diversi anni presieduta una; ma, proprio per questa ragione, so che il più delle volte il Presidente dell'Amministrazione prende le sue decisioni in base a rapporti che gli vengono sottoposti e può, di conseguenza, anche sbagliare.

Perchè mai, dunque, si dovrebbe impedire agli interessati di ricorrere in grado d'appello ad un ente che possa emettere un giudizio più sereno? Da parte mia sono favorevolissimo all'emendamento proposto dal Governo.

**DARDANELLI, relatore.** Concordo con le considerazioni del collega Pajetta. Non preoccupiamoci delle regioni a statuto speciale, ma del provvedimento in linea generale, e rendiamoci conto che, concedendo l'as-

soluta facoltà alle provincie di legiferare, di stabilire ciò che a loro sembra risponda agli interessi locali senza possibilità d'appello, andremmo molto oltre lo spirito della legge.

È pertanto necessario che un ente superiore possa intervenire al momento opportuno, non fosse altro per coordinare l'operato delle varie provincie ed impedire che una di queste prenda dei provvedimenti che siano in contrasto con gli interessi, non solo di una parte della popolazione della provincia medesima, ma anche delle provincie limitrofe. È l'unica remora che viene posta ai vastissimi poteri concessi a questi enti periferici e che può indurli ad agire cautamente in materia di riserve di caccia.

Ritengo quindi che l'emendamento proposto dal Governo sia pienamente accettabile e risponda a criteri di giustizia.

**PELIZZO.** Concordo con la proposta del Governo, ritenendo che l'intervento del Ministero sia non solo opportuno ma necessario al coordinamento delle varie iniziative regionali.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 8-bis.

*(È approvato).*

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

*(Dopo prova e controprova, non è approvato).*

#### Art. 8-ter.

L'articolo 70 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di vigilanza sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tale uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purchè siano muniti dello speciale porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

I guardiacaccia dei Comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandita o di riserva, possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina ».

È stato presentato dal senatore Papalia un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'articolo 70 del testo unico è sostituito dal seguente:

” Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellazione nelle località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni.

” Essi possono di volta in volta essere autorizzati dai Comitati e dai concessionari a cacciare determinata selvaggina.

” Gli agenti di vigilanza sono, però, autorizzati ai sensi dell'articolo 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purchè siano muniti dello speciale porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

” I guardiacaccia dei Comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandita o di riserva possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina ” ».

PAPALIA. Come i colleghi ricordano, fu presentato a suo tempo dai senatori Angelilli e Monni un disegno di legge relativo alla modifica dell'articolo 70 del testo unico; in tale disegno di legge il senatore Monni proponeva l'abrogazione del divieto per gli agenti di vigilanza di esercitare la caccia, sancito, appunto, dall'articolo 70, stabilendo che essi non potessero praticarla nelle località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Ho ritenuto opportuno riportare nel nuovo testo dell'articolo da me proposto, per quanto riguarda la prima parte, la disposizione considerata dal senatore Monni, mentre per

quanto riguarda la seconda parte ho mantenuto la dizione originaria dell'articolo 70.

SPEZZANO. Proporrei di sopprimere l'ultimo periodo del terzo comma: « Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie », aggiungendo le parole: « escluse le guardie giurate volontarie », dopo le altre « Gli agenti di vigilanza » al principio del comma.

CARELLI. Propongo la soppressione dell'ultimo comma, che è una ripetizione del secondo.

PAPALIA. Accetto sia la proposta del senatore Spezzano che quella del senatore Carelli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo presentato dal senatore Papalia e modificato nel senso indicato dai senatori Spezzano e Carelli.

(È approvato).

#### Art. 9.

L'articolo 76 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellazione la pena è raddoppiata ed all'amenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

Eguali inasprimenti di pena saranno applicati in ogni caso di recidiva e tutte le volte che la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi eserciti la caccia di notte sparando da veicoli a trazione meccanica od animale sulla selvaggina stanziale ».

È stato presentato dal senatore Papalia un emendamento tendente a sostituire nell'ultimo comma le parole « a trazione meccanica od animale » con le altre « di qualsiasi specie ».

È stato, inoltre, presentato dal Sottosegretario di Stato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le stesse disposizioni saranno applicate ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi eserciti la caccia di notte o da veicoli a trazione meccanica od animale sulla selvaggina stanziale ».

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, il mio emendamento si propone una maggiore chiarezza per quanto riguarda la dizione « Eguali inasprimenti » che a me sembra nuova nella terminologia giuridica penale. Ho suggerito, pertanto, di sostituirla con l'altra « Le stesse disposizioni ».

Inoltre, vorrei pregare i colleghi di riflettere sull'innovazione che si verrebbe ad introdurre nell'istituto della recidiva, se si mantenesse l'attuale formulazione dell'articolo.

Infatti, a me non risulta eccessivamente chiara l'espressione in esso contenuta: « Eguali inasprimenti di pena saranno applicati in ogni caso di recidiva »; immagino che con tale espressione si vogliano intendere i casi di recidiva specifica, i casi cioè di nuova violazione della legge sulla caccia.

A tal proposito, vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione. Dal momento che l'istituto della recidiva — e mi rivolgo ai colleghi molto più autorevoli di me nel campo giuridico — è pienamente disciplinato dal diritto penale, riterrei più opportuno non introdurre particolari disposizioni relative all'esercizio della caccia: a me pare, infatti, che esse potrebbero dar luogo, nella loro applicazione, a numerosi dubbi.

A mio parere, infine, la dizione dell'ultima parte del comma non è esatta in quanto, tra le varie ipotesi previste, sarebbe opportuno inserire anche quella di colui che spari senza farsi trainare da alcun veicolo: al riguardo, desidero, comunque, far presente che non ho nulla in contrario ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Papalia.

A me pare che sia molto più insidioso il cacciatore che spari di notte appostato dietro un albero o una roccia di quello che spari da un veicolo rumoroso: ritengo, pertanto, che il mio emendamento risponda a ipotesi concrete e che possa senz'altro essere accolto dai colleghi.

PAPALIA. Non ho nulla da obiettare per quanto riguarda la sostituzione delle parole « Eguali inasprimenti » con le altre « Le stesse disposizioni », proposta dal Sottosegretario di Stato, mentre per quanto riguarda l'istituto della recidiva avrei da osservare che tale istituto è sì disciplinato dal codice penale in generale, ma, dato che i bracconieri costituiscono una categoria di persone che per deliberato proposito continuano a violare la legge sulla caccia, non è eccessivo un particolare inasprimento della pena per costoro.

Mi rimetto, comunque, alla decisione della Commissione.

In relazione alla caccia di notte, vorrei far presente al Sottosegretario di Stato che, nel formulare l'articolo 9 del disegno di legge, non si è fatto cenno ad essa volutamente, dal momento che è già espressamente vietata dall'articolo 36 del testo unico, mentre è sembrato necessario inasprire le pene nei confronti di quel tipo di caccia che viene esercitata di notte con i fari delle automobili, caccia che è senz'altro la più vile e la più dannosa.

DARDANELLI, *relatore*. Rifendomi a quanto ha testè detto il senatore Papalia, non sarebbe male aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo le parole « con l'ausilio di sorgenti di luce », in quanto sono proprio queste che costituiscono il maggior pericolo della caccia notturna, indipendentemente dal fatto che venga esercitata a piedi o da un veicolo.

Per quanto riguarda, inoltre, la recidiva, proporrei di stabilire, oltre le pene già previste dall'articolo, anche la revoca del permesso di caccia per almeno tutto l'anno successivo a quello della violazione e, in caso di recidiva reiterata, la revoca totale. È necessario, infatti, tenere presente che per i bracconieri sia la multa che la pena detentiva non

costituiscono un freno eccessivo, in quanto facilmente evitabili, mentre l'unica misura che potrebbe incutere loro timore è rappresentata dalla revoca del permesso di caccia.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Riterrei opportuno che l'emendamento suggerito dal senatore Dardanelli per la recidiva venisse aggiunto alla fine del disegno di legge, nell'articolo 15, in quanto quello che stiamo esaminando prevede solo l'aumento della pena per particolari reati nell'esercizio della caccia.

DARDANELLI, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta avanzata dal Sottosegretario di Stato.

SPEZZANO. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la spina dorsale del disegno di legge è rappresentata proprio dall'aumento delle pene, in modo da renderle proporzionate al reato commesso: pertanto, non avrò nulla da opporre quando verrà presentato l'emendamento del senatore Dardanelli.

Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi su quelle particolari attività dei bracconieri rappresentate dalla caccia cosiddetta alla guardia, cioè di notte al chiarore della luna, e, in particolare, dalla caccia con i fari, la quale, senza dubbio, costituisce l'elemento più efficace per la distruzione della selvaggina; si dice, infatti, che le lepri di notte vadano sulle strade a togliersi le pulci, e di ciò approfittano i cacciatori per ucciderne in grandissima quantità.

È stata prevista, in proposito, anche la revoca della patente di autista, ma nella realtà tutte queste disposizioni non sono state sufficienti.

Ritengo, pertanto, che l'articolo possa essere approvato così come è formulato, in quanto in esso è implicitamente contenuta la pena per coloro che vanno a caccia di notte; comunque, si potrebbe dichiarare, come interpretazione autentica, che tra le violazioni previste dall'articolo 9 vi è quella di esercitare la caccia di notte appostandosi dietro un albero o una roccia o con l'ausilio di fari.

CARELLI. Forse sarebbe esatto dire: « ... o da chi eserciti la caccia di notte anche

sparando da veicoli a trazione meccanica o animale sulla selvaggina stanziale ».

SPEZZANO. Ma in tal modo stabiliamo delle limitazioni!

GALLI. Non si potrebbero inserire le frasi « Al di fuori di quelle cacciagioni che sono per loro natura concesse » ed, inoltre, « Qualunque altra forma di caccia notturna è vietata »?

SPEZZANO. Ma il divieto di caccia notturna è già disciplinato dall'articolo 36; con l'articolo 9 s'intende solo inasprire le pene relative!

BOLETTIERI. La caccia notturna è vietata in quanto in essa si ravvisa una delle cause della distruzione della selvaggina stanziale; ritengo, tuttavia, che si dovrebbe essere tutti d'accordo su fatto che esiste questo modo di cacciare la notte con mezzi meccanici e con l'ausilio dei fari che è particolarmente grave e distruttivo: vi sono delle notti in cui con tali mezzi sulle nuove strade aperte in zone prima deserte, dove quindi le lepri non sono ancora... smalziate, si distrugge quanto si è costruito in molti mesi di lavoro! Le lepri, infatti, vanno sulle strade non soltanto, come ha detto il senatore Spezzano, per togliersi le pulci, ma soprattutto per asciugarsi il pelo, quando ha piovuto.

Ritengo, pertanto, che sia necessario inasprire in modo particolare le pene per questo vile sistema di caccia, come se esso costituisse in tale campo l'estrema colpa.

PRESIDENTE. Vorrei portarvi come esempio un mio caso personale: possiedo un terreno in cui è piantata dell'erba medica che le lepri, di notte, vengono da tutte le parti a mangiare. Non soltanto io non sparco a questi animali, ma ho proibito a tutti in modo assoluto, di farlo, ordinando di rispettarli, tanto è vero che sono sempre costretto a seminare di nuovo l'erba medica!

PELIZZO. L'articolo 36 del testo unico già stabilisce il divieto di esercitare la caccia da un'ora dopo il tramonto ad un'ora pri-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)38<sup>a</sup> SEDUTA (13 luglio 1960)

ma della levata del sole; pertanto, tale materia è già disciplinata.

La finalità dell'articolo 9 del disegno di legge è quella di inasprire la pena nei confronti di colui che eserciti la caccia di notte, o al chiaro di luna o a mezzo di luce artificiale.

Mi rendo, inoltre, perfettamente conto dell'esattezza dell'osservazione del Sottosegretario di Stato per quanto riguarda la recidiva; infatti, dal momento che nel nostro Codice penale è già prevista una norma che stabilisce l'inasprimento della pena in caso di recidiva, inserendo nell'articolo 9 l'ipotesi della recidiva nel campo della caccia si verrebbe a cozzare contro un principio di ordine generale.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non insisto nel mio emendamento per quanto si riferisce alla recidiva; gradirei, però, che la materia fosse regolata più chiaramente. Propongo, quindi, che la dizione « in ogni caso di recidiva » venga sostituita con la seguente: « in caso di recidiva specifica ».

In merito alla caccia notturna, riconosco di non essere stato molto chiaro nella formulazione del mio emendamento; l'articolo 36 del testo unico sancisce il divieto di caccia notturna genericamente per qualsiasi specie di selvaggina, mentre lo scopo che mi ero prefisso nel presentare l'emendamento era quello di proteggere in particolare la selvaggina nobile stanziale da quella che noi tutti sappiamo essere una forma di caccia veramente esiziale. Nelle campagne, nelle notti di plenilunio, sembra, infatti, di assistere ad una vera e propria battaglia.

Mi permetto, pertanto, di insistere nel mio emendamento, che ripresenterò quanto all'ultima parte, in un testo modificato.

BOLETTIERI. Insisto sulla necessità di considerare nell'articolo l'aggravante dell'ausilio dei fari.

PAPALIA. Se si inserisce tale disposizione, senatore Bolettieri, si viene a porre in sostanza una limitazione.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A mio parere, la dizione migliore potrebbe essere la seguente: « .. o da chi eserciti la caccia di notte o da veicoli di qualsiasi specie, sempre di notte, alla selvaggina stanziale ».

DARDANELLI, *relatore*. ... specialmente nel caso in cui venga esercitata con l'ausilio di sorgenti luminose.

PAPALIA. Sono anche io del parere che la più pericolosa di tutte le forme di caccia di frodo sia quella con i fari; tuttavia potrei capire l'accento proposto dal senatore Dardanelli alle sorgenti luminose solo nel caso in cui si prevedesse nella norma, relativamente a questa ipotesi, un ulteriore inasprimento della pena. Ora, tenuto presente il fatto che in uno dei disegni di legge sulla caccia presentato alla Camera dei deputati non sono previste, in alcun caso, pene detentive, se noi venissimo ad aumentare ancora nell'articolo 9 del disegno di legge in esame la pena, che può già raggiungere l'arresto fino a sei mesi, rischieremo di non vedere affatto applicata tale disposizione.

PAJETTA. Ma non è un obbligo del pretore applicarla, bensì una sua facoltà!

PAPALIA. Sono del parere che in tal modo si potrebbero trovare facilmente delle scappatoie.

A tal proposito, vorrei ricordare il testo dell'articolo 8 dell'originario disegno di legge da me presentato:

« Gli stessi aggravamenti di pena, maggiorati di un terzo, saranno applicati tutte le volte che la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi eserciti la caccia di notte sparando, anche con l'ausilio di luci, da veicoli di qualsiasi specie sulla selvaggina stanziale ».

BOLETTIERI. Proporrei, per punire particolarmente la caccia con i fari, di sanzionare il ritiro della licenza di caccia, even-



tualmente in un comma a parte da aggiungere nell'articolo 15.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal Sottosegretario di Stato, il quale, in seguito alla modificazione proposta dal senatore Papalia e accettata dal Sottosegretario di Stato, risulta del seguente tenore: « Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di recidiva specifica e ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi esercita la caccia di notte o da veicoli di qualsiasi specie, sempre di notte, alla selvaggina stanziata ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato, inoltre, presentato dal senatore Dardanelli un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Le pene saranno ulteriormente aumentate e sarà sempre applicato l'arresto quando la caccia venga esercitata di notte con l'ausilio di sorgenti luminose ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 10.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le organizzazioni venatorie provinciali (Comitato della caccia e Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia) competenti per territorio, possono costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia, e possono richiedere ove ne ricorra il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta ».

Il senatore Papalia ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole « Comitato della caccia » le altre: « ed in mancanza le ».

**PAPALIA.** Nella passata legislatura si affermò, in proposito, che non era lecito autorizzare tanto il Comitato della caccia che la Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia, contemporaneamente, a costituirsi parte civile in caso di violazioni della legge sulla caccia; tale autorizzazione andava invece concessa alternativamente, dando la precedenza all'organo ufficiale, cioè al Comitato della caccia. A tale concetto si riporta il mio emendamento.

**SPEZZANO.** Propongo la soppressione dell'ultima frase dell'ultimo comma a partire dalle parole « e possano ». In tal modo il comma finirà con le parole: « per violazioni della legge sulla caccia ». Il resto è ovvio e quindi va tolto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Papalia.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo testè presentato dal senatore Spezzano.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia; esso ha ordinamento autonomo e funziona come organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per i casi previsti dalla legge, delle Amministrazioni provinciali.

Il Laboratorio, oltre ai compiti che gli vengono affidati da detto Ministero, cura la istruzione e la formazione dei tecnici della caccia, dirige e controlla le iniziative e i risultati delle esperienze degli osservatori ornitologici e delle oasi di protezione della fauna istituite a termini dell'articolo 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimatazione, di allevamento e di ripopolamento.

Presso il Laboratorio possono essere tenuti corsi di zoologia applicata alla caccia, del cui programma farà parte anche una completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.

Presso il Laboratorio medesimo, gli Istituti di zoologia delle Università e gli Istituti sperimentali zootecnici, possono essere istituiti osservatori ornitologici per l'espletamento di ricerche a carattere scientifico-venatorio, facendo proprie ove lo credano, e coordinando, ogni altra iniziativa comunque diretta allo scopo.

Il Laboratorio può concedere borse di studio a laureati in scienze naturali, biologiche ed in agraria, che intendano specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia, nonchè al personale comunque chiamato a svolgere la propria attività nel campo della organizzazione venatoria, quando, avendone l'attitudine, intenda apprendere, in Italia o all'estero, l'arte di allevare e di proteggere la selvaggina.

Il Laboratorio è autorizzato ad assumere il personale occorrente per il proprio funzionamento; la consistenza numerica nonchè lo stato giuridico ed economico di detto personale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi in concerto con il Ministro del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92.

La revisione dei fondi è affidata a due funzionari designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro ».

Il Sottosegretario di Stato propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

” È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, avente veste di persona giuridica pubblica.

” Esso svolge attività tecnico-scientifica quale ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

” L'ordinamento amministrativo, i compiti e la sede del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia saranno stabiliti con apposito statuto da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

” Il personale occorrente per il suo funzionamento, la consistenza numerica nonchè la disciplina giuridica e il trattamento economico del personale da assumere dal Laboratorio per il proprio funzionamento sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

” Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92.

” La revisione dei conti è affidata a due funzionari designati uno dal Ministero della agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro ” ».

P A P A L I A . Dichiaro di rinunciare alla presentazione di un articolo sostitutivo che

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

38ª SEDUTA (13 luglio 1960)

intendevo proporre, e di accettare quello proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo nella dizione proposta dal Sottosegretario di Stato e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 12.

L'articolo 86 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

La Federazione italiana della caccia, oltre ai compiti che le vengono affidati dalla legge, provvede:

a) alla diffusione delle norme intese ad assicurare una efficiente disciplina venatoria;

b) a promuovere iniziative dirette ad incrementare la produzione della selvaggina e ad assicurare la scrupolosa applicazione della legge, nonchè a dare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per l'attuazione delle iniziative promosse dalle Amministrazioni provinciali o dai Comitati provinciali della caccia e dirette allo stesso scopo;

c) ad esprimere i pareri richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questioni comunque interessanti il servizio della caccia;

d) ad organizzare gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni aventi carattere venatorio;

e) a tutelare, nei modi consentiti dalla legge, i legittimi interessi dei cacciatori.

La Federazione italiana della caccia, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni ».

Il Sottosegretario di Stato propone il seguente emendamento: alla fine della lettera c) aggiungere le parole « e uccellazione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 13.

L'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le nomine del presidente e dei due vice presidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini dell'accertamento della legittimità e regolarità della elezione.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per gravi irregolarità di gestione, la Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano può proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo scioglimento del Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia e, nel caso di accoglimento della proposta, provvede alla nomina del Commissario straordinario.

La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire, in ogni caso, entro il termine di mesi sei dalla nomina del Commissario.

Il riscontro della gestione contabile della Federazione italiana della caccia è devoluto ad un collegio di revisori costituito da due membri effettivi in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea nazionale della Federazione stessa ».

Il senatore Papalia ha presentato i seguenti emendamenti: nel primo comma, dopo la parola « italiano » aggiungere le altre « e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »; alla fine dell'articolo aggiungere il se-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)38<sup>a</sup> SEDUTA (13 luglio 1960)

guente comma: « I bilanci preventivi e consultivi della Federazione italiana della caccia debbono essere rimessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

SPEZZANO. Pur essendo d'accordo sull'articolo e sugli emendamenti proposti, debbo osservare che, al penultimo comma, le parole « in ogni caso » appaiono inopportune e pleonastiche e vanno, a mio avviso, soppresse. Inoltre, dopo le parole « entro il termine », sarebbe bene aggiungere l'altra « perentorio », insegnandoci l'esperienza che, in mancanza di tale parola, i termini vengono sempre considerati derogabili.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al primo comma, testè proposto dal senatore Papalia.

(È approvato).

Come i colleghi hanno udito, il senatore Spezzano propone anzitutto un emendamento tendente a sopprimere, al penultimo comma, le parole « in ogni caso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Nello stesso tempo il senatore Spezzano propone di aggiungere, sempre nel penultimo comma, dopo le parole « entro il termine » le altre « perentorio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto infine ai voti il comma aggiuntivo testè proposto dal senatore Papalia relativo ai bilanci preventivi e consultivi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 14.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947,

n. 458, e dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768, è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente, dovrà versarsi all'Ufficio del registro anche l'importo delle seguenti sopratasse:

1) per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, esclusa la licenza rilasciata agli agenti di vigilanza a termini dell'articolo precedente, lire 500;

2) per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda od altra arma impostata, lire 1.000;

3) per ogni licenza di quagliara o prodina ad un solo paio di reti, lire 500;

4) per ogni altra licenza di uccellazione, lire 1.000;

5) per ogni appostamento fisso di caccia lire 300.

Per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di tassa a carico delle concessioni di riserva di caccia, è dovuta una sopratassa di lire 30. Per ogni tabella indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, è dovuta una sopratassa di lire 15.

Oltre le sopratasse predette il richiedente la licenza di caccia o di uccellazione deve versare alla Federazione italiana della caccia il contributo dovuto a termine dell'articolo 8, determinato secondo le norme dello statuto. Tale contributo è comprensivo della quota assicurativa contro gli infortuni ».

(È approvato).

#### Art. 15.

Le pene pecuniarie comminate dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, già maggiorate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per 40.

Anche la somma a favore dell'Erario di cui al comma quarto dell'articolo 49 del predetto testo unico, è aumentata fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso articolo, moltiplicato per 40.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)38<sup>a</sup> SEDUTA (13 luglio 1960)

Come i colleghi ricordano, discutendosi lo articolo 9, il senatore Dardanelli propose il seguente comma aggiuntivo la cui collocazione fu stabilita nel presente articolo:

« In caso di violazioni della presente legge che non siano obblazionabili, alle pene stabilite nei precedenti articoli va sempre aggiunto il ritiro del permesso di caccia per l'anno in corso e quello seguente.

In caso di recidiva il ritiro deve essere definitivo ».

Il senatore Bolettieri a sua volta presentò un comma aggiuntivo così formulato:

« A coloro che esercitano la caccia di notte con l'ausilio di sorgenti luminose viene ritirato il permesso di caccia ».

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Dardanelli.

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Bolettieri, che sarà collocato dopo quello del relatore, e cioè alla fine dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Ricordo agli onorevoli colleghi che dopo lo articolo 5 il senatore Monni propose di inserire un articolo 5-bis del seguente tenore:

« L'articolo 55 del testo unico, modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

” Allo scadere della concessione delle predette zone di ripopolamento e cattura, e qualora tale concessione non venga rinnovata, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano, esse vanno collocate con la scritta di cui all'articolo 45 comma primo.

Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonchè dalla tassa ettaria e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato.

Prima della scadenza del divieto e della apertura della zona l'Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura ” ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 15, inoltre, il senatore Pappalìa propone di aggiungere un articolo 15-bis del seguente tenore:

« L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

” I pareri di competenza della III sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina sono espressi per gli affari singolarmente indicati dal Presidente della sezione da una Sottosezione presieduta dallo stesso Presidente di sezione e composta: dal direttore generale della produzione agricola o, per sua delega, del funzionario preposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere a), f), g), h), i) ed l) del regio decreto 29 maggio 1941, numero 489, e del Presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Per la validità delle adunanze della Sottosezione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ” ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Come i colleghi ricordano, nel corso delle numerose sedute durante le quali si è discusso il disegno di legge, furono presentate e accettate, e rinviata al momento del coordi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

38ª SEDUTA (13 luglio 1960)

namento, alcune proposte, come quella del senatore Carelli, di sostituire nei singoli articoli le parole « Giunte provinciali » con le altre « Amministrazioni provinciali »; l'altra, dello stesso senatore Carelli, di collocare l'articolo 2-bis al posto del 3-bis e viceversa, e quella del senatore Monni di evitare la ripetizione delle parole « approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » nel preambolo degli articoli. In detto preambolo si è anche ravvisata l'opportunità di precisare meglio i riferimenti alle norme richiamate.

Coordinatori del testo approvato, che assumerà il titolo del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri (439), pur

risultando dall'unificazione del suddetto disegno di legge con quello dei senatori Angelilli e Monni (442) e con quello del senatore Massimo Lancellotti (560), saranno i senatori: Bolettieri, Carelli, Dardanelli e Spezzano.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,20.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari